



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

6
2017

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO
Una riflessione interdisciplinare
a cura di Nicola Triggiani

MARTINO ROSATI

Forte e chiaro: il linguaggio del giudice



EDIZIONI
SGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidsge.uniba.it/i-quaderni.html>

Martino Rosati

FORTE E CHIARO: IL LINGUAGGIO DEL GIUDICE*

ABSTRACT	
Chi esercita un potere, ed in particolare il magistrato, deve esprimersi con chiarezza: si tratta di un dovere etico, prim'ancora che professionale. Non ci può essere certezza del diritto, se esso, nelle leggi come nelle sentenze che le applicano, non è espresso in modo chiaro e comprensibile. Il lessico giuridico ha una sua ineliminabile complessità, come tutti i linguaggi tecnici; ma, nella pratica, esso viene troppo spesso reso oscuro da inutili artifici stilistici, con l'effetto di rendere ostili le istituzioni ai cittadini e di allontanarli da esse. L'utilizzo, da parte del magistrato, di un linguaggio chiaro e preciso, pertanto, è il presupposto principale per far sì che i cittadini abbiano fiducia nella legge e, conseguentemente, riconoscano autorevolezza a chi la amministra.	Everyone who practices a power, especially a judge, has to speak clearly: it is primarily an ethic duty and then a professional one. Certainty of law cannot exist if it is not expressed in a clear and intellegible way, through laws and judgements. Juridical language is inevitably complex, like any other type of the technical language. However it is often made even more difficult to understand due to unnecessary artificial style. As consequence of that, citizens perceive public institutions as hostile and far away. Therefore the clear and accurate language of the judge is the most important requirement to make people trust the law, and as consequence, that they recognize the authoritativeness of who administer it.
Giudice – chiarezza del linguaggio – certezza del diritto – fiducia nella legge	Judge – clarity of language – law certainty – trust in the law

SOMMARIO: 1. *Logos e dike*. – 2. Inevitabile complessità del linguaggio giuridico. – 3. Gli inutili “pseudo-tecnicismi”. – 4. Il dovere di chiarezza del magistrato. – 5. Riflessione conclusiva.

1. *Logos e dike* sono nati insieme: la parola è strumento di comunicazione e gli uomini hanno necessità di comunicare, anzitutto, per fissare regole di convivenza. Come qualcuno ha detto, «*il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di lingua*»¹. E, poichè il compito del diritto, in ultima analisi, è quello di tracciare dei limiti, è essenziale ed imprescindibile che esso si esprima con chiarezza: un limite, infatti, se non è chiaro e definito, non esiste.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ Cortellazzo, 1997, 36.

Invece, per risalente e tenace tradizione, «*la lingua dei giuristi è esemplare nella sua antidemocratica bruttezza*»²: quella «*lingua bastarda*», ossia, di cui si doleva già Ugo Foscolo.³

2. Il linguaggio giuridico – per tale dovendosi intendere non solo quello dei giudici e dei loro provvedimenti, ma anche quello delle leggi, dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, dell’autorità amministrativa – possiede una peculiare, e purtroppo ineliminabile, caratteristica, che ne pregiudica la precisione e la chiarezza. Esso, infatti, come tutti i linguaggi di settore, annovera una serie di c.d. “*tecnicismi specifici*”, di termini, ossia, dal significato tecnico, specifico ed univoco: “*contumacia*”, “*anticresi*”, “*anatocismo*”, “*sinallagma*”, solo per citarne alcuni, non significano nulla al di fuori dell’ambito giuridico e non sono utilizzati al di là di questo.

Ma il lessico giuridico si esprime, necessariamente e per larga parte, anche attraverso termini di uso generale, tuttavia impiegati con significato proprio e specifico, se non addirittura del tutto differente da quello – per così dire – laico.

Sabino Cassese, a tale proposito, ha parlato di lessico «*distinto ma non separato da quello comune*»⁴: non si tratterebbe, ossia, di una “*lingua*”, intendendosi per tale quella tecnica e speciale (come può essere quella sanitaria), bensì, appunto, di un “*linguaggio*”, ossia di un lessico di settore.

Per esemplificare, termini quali “*nullità*”, “*annullabilità*”, “*inefficacia*”, “*inutilizzabilità*”, al di fuori del contesto giuridico, potrebbero anche apparire espressioni, tra loro alternative ed equivalenti, volte ad indicare genericamente la patologia di un atto; i tecnici del diritto, invece, ben sanno che, nella materia contrattuale, od anche in quella processuale, ciascuno di essi indica concetti e situazioni del tutto distinti e differenti tra loro.

In altri casi, come s’è accennato, il diritto non solo si è appropriato di termini di uso comune, ma ha conferito loro un significato addirittura diverso da quello generico. Si tratta di quelle che i linguisti indicano come “*ridefinizioni*”, di cui costituiscono esempio termini come “*emulazione*”, “*compromesso*”, “*confusione*”, “*alluvione*”, od anche la locuzione “*buon padre di famiglia*”.

In altre ipotesi ancora, peraltro di rilevanza nient’affatto secondaria, il medesimo termine evoca concetti diversi, finanche a seconda del differente ambito giuridico di riferimento in cui venga impiegato: è il caso del lemma “*possesso*”, il cui significato varia, e non di poco, tra il diritto civile e quello penale.

In alcuni casi, poi, l’accezione tecnico-giuridica finisce addirittura per prevalere su quella comune, imponendosi anche al di fuori dell’ambito specialistico: oggi, ad

² Carofiglio, 2015, 4

³ «*I pubblici atti e le leggi sono scritti in una cotal lingua bastarda che le ignude frasi suggellano la ignoranza e la servitù di chi le detta*»: la citazione è tratta da Carofiglio, 2015, 49.

⁴ Cassese, 1992, 307 ss.

esempio, con la locuzione “*indagini preliminari*”, tutti intendono riferirsi in via esclusiva alle investigazioni di tipo giudiziario e poliziesco.

3. Quelli che, invece, appesantiscono insopportabilmente il linguaggio giudiziario, e più in generale quello giuridico, conferendo ad esso quella che una nota studiosa ha indicato come la sua «*inutile bruttezza*», sono i c.d. “*pseudo-tecnicismi*” o “*tecnicismi collaterali*”⁵.

S’intendono per tali quegli stereotipi, non soltanto di tipo terminologico, ma anche grammaticale e sintattico, che rappresentano espressione di un vacuo parlar forbiteo, per cui, tanto per fare qualche esempio, un testimone non si “*interroga*” ma si “*escute*”; una cosa non fu data a qualcuno, bensì questi “*ebbe a riceversela*”; la sirena della macchina della polizia diventa il “*dispositivo acustico e luminoso a luce intermittente di colore blu*”; oppure, anziché affermare qualcosa, si nega il suo contrario; ovvero, ancora, ci si abbandona a grappoli di proposizioni subordinate, di solito con preferenza per le incidentali.

Non si tratta di un fenomeno esclusivo del linguaggio giuridico: anche il medico, ad esempio, spesso scrive nei suoi atti che il paziente “*accusa*” un dolore, quando quegli gli ha detto semplicemente di “*averlo*”, “*sentirlo*”, “*provarlo*” o, al massimo, “*avvertirlo*”.

Come bene è stato evidenziato da vari studiosi, vi si ricorre non soltanto per pigrizia, in ragione dell’indubbia comodità del linguaggio gergale (Mortara Garavelli parla di «*scorciatoia del modo di dire congelato e tramandato per forza di inerzia*»⁶), ma anche per supponente compiacimento («*patologia narcisistica*» la chiama Carofiglio⁷): per dimostrare, ossia, di essere parte di una ristretta cerchia di iniziati, dalla quale escludere la moltitudine dei *paria*, e, ad un tempo, per rimarcare una superiorità rispetto a costoro. Italo Calvino, a tale proposito, parlava di «*antilingua*», spiegando che «*chi parla l’antilingua ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse per le cose di cui parla, crede di dover sottendere: “io parlo di queste cose per caso, ma la mia funzione è ben più in alto delle cose che dico e che faccio”*»⁸.

Il lessico giuridico, allora, finisce spesso per essere ammantato da una sorta di patina stilistica, che dà sicurezza, ma è ben lontana dall’impresiosire il modo di esprimersi ed anzi lo offusca⁹. Quegli artifici stilistici, ossia, non servono a rendere i testi più precisi, ma soltanto meno accessibili.

⁵ Mortara Garavelli, 2001, 99 ss.

⁶ Mortara Garavelli, 2001, 17.

⁷ Carofiglio, 2015, 54 s.

⁸ Il brano, tratto dall’articolo *Per ora sommersi dall’antilingua*, pubblicato sul quotidiano “Il Giorno” del 3 febbraio 1965, è qui ripreso da Carofiglio, 2015, 107.

⁹ In questi termini, Mortara Garavelli, 2001, 17 s.

4. In tal modo, però, tutti i funzionari pubblici, ma in particolare il giudice, tradiscono quello che è il loro principale dovere: etico, prima ancora che professionale.

La certezza del diritto, per insegnamento condiviso, è uno dei principi fondanti della democrazia. Ma il presupposto della certezza è rappresentato dalla chiarezza: tanto la regola quanto la sentenza che la applica non sono certe, se non sono chiare e precise.

Inoltre, precisione e chiarezza rendono controllabili gli atti di coloro che esercitano un potere: i quali, non di rado, hanno tutto l'interesse a non farsi comprendere, poiché altrimenti il loro potere, od anche soltanto il modo in cui essi lo esercitano, potrebbe essere messo in discussione.

Tale dovere di chiarezza dev'essere avvertito, tra tutti i funzionari pubblici, soprattutto dai magistrati. Ai quali – come diceva Satta – «*ci si rivolge per chiedere aiuto*»: e una risposta incomprensibile è un rifiuto di tale aiuto.¹⁰

I magistrati a volte dimenticano di erogare un servizio: qualificato e difficile, ma sempre tale. E destinato, peraltro, soprattutto ai più deboli, maggiormente esposti ai torti altrui e privi dei mezzi per ottenerne altrimenti una rapida riparazione.

Il linguaggio oscuro, invece, rende ostili le istituzioni ai cittadini e li allontana da esse: «*le facultà dei poverelli non sono mai né le città sicure*» – diceva Ariosto, descrivendo la Giustizia come avente «*dietro e dinanzi e d'ambo i lati notai procuratori et avvocati*»¹¹, con un'immagine che richiama immediatamente alla mente quanto ancora oggi, ogni giorno, si vede nelle aule dei tribunali italiani. Ma, molti secoli prima, già Diogene Laerzio, con la sua celeberrima metafora delle leggi come ragnatele, aveva espresso più o meno il medesimo concetto¹².

5. Quello della semplificazione, dunque, dev'essere l'obiettivo del linguaggio giuridico, ed in particolare di quello giudiziario. Il percorso, però, non è – e non può essere – agevole ed approssimativo: acutamente è stato osservato, infatti, che «*capire è difficilissimo, farsi capire è una smisurata ambizione*»¹³.

Ammoniva Calvino che, «*quando le cose non sono semplici, la semplificazione a tutti i costi è faciloneria*»¹⁴. Invero, «*se si coltivasse l'illusione di rendere accessibile tutto a tutti, non si farebbe che seminare confusione e incertezza interpretativa, matrici di ingiustizia generalizzata. D'altra parte, l'oscurità dovuta all'ermetismo di*

¹⁰ Satta, 1994, 100.

¹¹ La citazione è tratta da *Orlando furioso*, XIV, 84, ed è riportata da Mortara Garavelli, 2001, XIII.

¹² «*Le leggi sono simili alle ragnatele: se vi cade dentro qualcosa di leggero e debole, lo trattengono; ma, se è più pesante, le strappa e se ne va*»: la riporta, con relative indicazioni bibliografiche puntuali, Mortara Garavelli, 2001, XI.

¹³ La frase, attribuita ad Henri-Frédéric Amiel, è riportata da Carofiglio, 2015, 66.

¹⁴ La citazione, contenuta in *Una pietra sopra*, Torino: Einaudi, 1980, 307, è qui ripresa da Mortara Garavelli, 2001, 153.

formule iniziatiche contraddice il sacrosanto diritto che ognuno ha di orientarsi fra le norme e le convenzioni del vivere civile»¹⁵.

Come ebbe modo di osservare David Neuberger, presidente della Suprema Corte del Regno Unito, in un suo discorso del novembre 2012¹⁶, «pensare che le sentenze possano risultare comprensibili a tutti non è realistico. Ma sforzarsi di rendere i testi giuridici comprensibili per un numero sempre più ampio di persone è l'unico modo per far sì che la gente continui, o torni, ad avere fiducia nella legge»: per evitare, cioè, che “giustizia” e “legge” vengano percepiti come concetti non solo diversi tra loro, ma addirittura contrapposti.

Riferimenti bibliografici

Carofiglio G. (2015). *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*. Bari: Laterza.

Cassese S. (1992). Introduzione allo studio della normazione. *Riv. trim. dir. pubbl.*, II, p. 307 ss.

Cortellazzo M.A. (1997). *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti*, in Schena L. (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*. Roma: Cisu, pp. 35-50.

Mortara Garavelli B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.

Satta S. (1994). *Il mistero del processo*. Milano: Adelphi.

¹⁵ Mortara Garavelli, 2001, 154.

¹⁶ Il passo citato nel testo è riportato da Carofiglio, 2015, 80 s.